


**COMUNE DI PORPETTO**  
PROVINCIA DI UDINE**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

---

Oggetto:

**approvazione Documento unico di Programmazione semplificato e schema di bilancio di previsione 2021-2023**

---

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 ex D.lgs. n. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 3 del 25.03.2020

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

|                       |                   | Presenti | Assenti |
|-----------------------|-------------------|----------|---------|
| Dri Andrea            | SINDACO           | Presente |         |
| Bernardi Simone       | Vicesindaco       | Presente |         |
| Di Pascoli Alberto    | Assessore         | Presente |         |
| Zanchin Arianna Lucia | Assessore         | Presente |         |
| Miatto Diego          | Assessore esterno | Presente |         |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Candotto Rita**.

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

### **Proposta di Deliberazione**

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante *“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 9/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali”*, il quale stabilisce che *“I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021), è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021

**CONSIDERATO** che il nuovo ordinamento contabile, di cui al D.LGS 118/2011, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP - Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**RICHIAMATO**, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il quale prevede che:

- *Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.*
- *Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*

**RILEVATO** che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura gestionale, alla definizione degli obiettivi strategici e operativi 2021-2023 tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione contenuti nel DUPs in corso di approvazione;

**DATO ATTO**, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende la programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:

- a) il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, già adottato con deliberazione di G.C. n. 2 del 27.01.2021;
- b) il fabbisogno del personale 2021--2023, in corso di approvazione nella seduta odierna;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;

d) il piano degli incarichi;

**VISTO** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che le amministrazioni adottano comuni schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, nonché allegano i prospetti elencati al comma 3 dello stesso articolo 11;

**DATO ATTO** che:

- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci di spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi per la spesa (art. 13 del D.Lgs. 118/2011) e dalle tipologie per l'entrata (art. 15 del D.Lgs. 118/2011);

**RICHIAMATO** l'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, previsto dall'art. 3, comma 1, contenente i principi contabili cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 "*principio della competenza finanziaria*", costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

**PRESO ATTO**, che, a decorrere dall'esercizio 2019, non trova più applicazione l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), il quale prevedeva il blocco tariffario di tutti i tributi comunali fatta eccezione per le tariffe della TARI;

**RITENUTO**, quindi, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per tutto il triennio 2021-2023:

- di confermare l'incremento dello 0,1% dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita ai sensi dell'art. 48 della L. 449/1997 e s.m.i., che, resta fissata nell'aliquota unica dello 0,60%, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2019;
- di confermare le tariffe vigenti dell'IMU approvate in sede di predisposizione del bilancio 2020-2022, giusta deliberazione consiliare n. 27/2020;
- di definire il gettito derivante dalla TARI, sulla base del piano tariffario 2020, in € 264.000,00 pari al 100% dei costi sostenuti nel corso del 2019, nelle more dell'approvazione del nuovo PEF 2021, sulla base di quanto disciplinato dall'ARERA;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di G.C. n. 24 del 29.04.2013 di determinazione dei valori a mq. delle aree edificabili presenti sul territorio comunale ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, come modificata dalla deliberazione di G.C. n. 49 dell'08.07.2015, valori che si ritiene di confermare anche per l'anno 2021;
- la delibera di G.C. n. 8 del 29.01.2014 di determinazione del prezzo di concessione loculi nel Cimitero di PORPETTO capoluogo (LOTTO N. 15);
- la delibera di G.C. n. 92 del 27.11.2019 di determinazione del prezzo di concessione dei loculi nel Cimitero di Porpetto capoluogo (LOTTO n. 16);
- la delibera di G.C. n. 74 del 14.12.2016 di determinazione del prezzo di concessione loculi nel Cimitero della frazione di CORGNOLO (LOTTO N. 3/b);

- la deliberazione di G.C. n. 75 del 11.10.2017, con la quale sono state aggiornate le tariffe dei **servizi cimiteriali**;
- la deliberazione di G.C n. 27 del 22.02.2018, con la quale sono state fissati, oltre alle tariffe per i servizi a domanda individuale per il 2018, **i diritti di copia e notifica degli atti tributari**;
- la deliberazione di G.C n. 108 del 19.12.2018, con la quale sono stati fissati gli importi dei **diritti di segreteria per l'ufficio tecnico**, confermati anche per il bilancio 2021-2023;
- la proposta di deliberazione n. 9 in approvazione nella seduta odierna, con la quale sono state confermate le quote di compartecipazione dell'utenza ai servizi pubblici e a domanda individuale inerenti: la **mensa scolastica, il trasporto scolastico, il progetto di potenziamento del piano di offerta formativa (doposcuola), il soggiorno anziani, il centro estivo, l'utilizzo della sala consiliare, del centro civico e della palestra**;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in approvazione in data odierna, con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi delle **sanzioni del Codice della Strada**, che si prevede di accertare nel corso del triennio 2021-2023;

**DATO ATTO** che il Comune di Porpetto non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2 lettera a), del D.Lgs 267/2000;

**RILEVATO** che

- gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di Riserva di cassa iscritti a bilancio 2021-2023, rispettano i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 166 del TUEL;
- ai sensi dell'art. 1, comma 859 e seguenti della L.145/2018, è previsto a decorrere dall'esercizio 2021 l'accantonamento obbligatorio di risorse al Fondo garanzia debiti commerciali, qualora l'ente non abbia provveduto a ridurre il proprio debito commerciale rilevato alla fine dell'esercizio precedente del 10% rispetto a quello rilevato alla fine del secondo esercizio precedente, a meno che l'importo del debito scaduto e non pagato non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'obbligo sopra descritto scatta anche nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- sulla base dei dati presenti nella propria banca dati e sulla piattaforma certificazione crediti del Mef, non si rende necessario procedere all'accantonamento obbligatorio fissato dal comma 862 della L.145/2018 avendo l'ente rispettato gli obblighi sopra descritti;

**PRESO ATTO**

- che la legge di bilancio 2019 n. 145/2018 ha disposto, ai commi da 819 a 826, l'abrogazione della disciplina del pareggio di bilancio e che pertanto, a decorrere dall'esercizio 2019, gli enti locali sono tenuti a predisporre i propri bilanci unicamente nel rispetto degli equilibri di bilancio disciplinati dal TUEL e dal D.Lgs. 118/2011;
- che, a seguito delle modifiche normative citate, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato in entrata concorrono a pieno titolo al concorso degli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disciplinato dal TUEL e dai principi contabili;

**DATO ATTO** che la normativa regionale ha stabilito con legge regionale n. 18/2015, come da ultimo modificata dalla L.R. 20/2020,

- all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/2015 e s.m.i, che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei;

- al comma 2 bis, del citato art. 2, che al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- all'art. 19 i vincoli di finanza pubblica ai quali devono attenersi gli enti locali della regione, come di seguito elencati:
  - a) l'equilibrio di bilancio, come definito dalla normativa statale;
  - b) la sostenibilità del debito, ai sensi dell'art. 21, mantenendo il medesimo entro un valore soglia definito dalla Giunta Regionale;
  - c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale, rispetto a un valore soglia definito dalla Giunta Regionale;

**PRESO ATTO** che la giunta regionale con propria deliberazione n. 1885 del 14 dicembre 2020 ha fissato i valori soglia per la sostenibilità del debito e della spesa di personale diversificandoli sulla base di fasce demografiche di appartenenza degli enti interessati;

**RILEVATO** che:

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

**DATO ATTO** che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed è stato calcolato attraverso l'adozione del metodo della media semplice degli incassi degli ultimi cinque anni tenendo conto degli incassi in c/competenza e in c/residui nell'esercizio n+1 riferiti ai residui dell'esercizio n;

**VISTO** l'art. 187, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. che così recita: *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;*

**DATO ATTO**

- che si è provveduto alla determinazione dell'avanzo presunto al 01.01.2021, giusta deliberazione giuntale n. 4 del 27.01.2021;
- che il bilancio di previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza e di cassa nonché dei residui in osservanza dell'art. 193 del TUEL, con l'utilizzo di quote

accantonate e vincolate dell'avanzo presunto, come si desume dagli allegati allo schema di bilancio in corso di approvazione;

**RICORDATO** che l'art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;

**RAVVISATA** quindi la competenza dell'organo esecutivo ad assumere il presente atto;

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa (art. 172 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., art. 11 del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.) elaborati dal Servizio Finanziario, sulla base delle proposte presentate dai Responsabili dei Servizi e delle indicazioni della Giunta Comunale;

### **si propone**

1. **DI APPROVARE** l'allegato Documento unico di Programmazione 2021-2023, il quale riporta al suo interno:
  - a) il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, già adottato con deliberazione di G.C. n. 2 del 27.01.2021;
  - b) il fabbisogno del personale 2021--2023, in corso di approvazione nella seduta odierna;
  - c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
  - d) il piano degli incarichi;
2. **DI APPROVARE** lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023 per la competenza e all'esercizio 2021 per la cassa, con le risultanze riportate nell'allegato Quadro Generale riassuntivo;
3. **DI DARE ATTO** che lo schema di bilancio è costituito dai seguenti documenti:
  - Elenco Entrate per Titolo e Tipologia;
  - Riepilogo generale delle Entrate per Titoli;
  - Elenco Spese per Missione, Programma, Titolo;
  - Elenco funzioni delegate dalle Regioni (art. 11 c. 3 lett. f D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.);
  - Elenco spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali (art. 11 c. 3 lett. e D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.);
  - Riepilogo generale delle Spese per Titoli;
  - Riepilogo generale delle Spese per Missione;
4. **DI DARE ATTO**, che l'allegato riportante il bilancio con l'articolazione delle entrate in tipologie e categorie e con l'articolazione delle spese in programmi e macroaggregati ha soli fini conoscitivi e viene trasmesso dalla Giunta al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, ai sensi dell'art. 165 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18 bis, del D.lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI DARE ATTO** che il bilancio viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza, di cassa, nonché dei residui in osservanza dell'art. 193 del TUEL;
7. **DI DARE ATTO** che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non allega la

nota informativa prevista dall'articolo 3 comma 8 della L. 203 del 22/12/2008 - Legge Finanziaria 2009;

8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all'organo di revisione ai fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI PRESENTARE** all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**  
23-02-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to Vicentini Alessandra*

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00:  
**Favorevole**  
23-02-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to Vicentini Alessandra*

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**STANTE** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di Legge

**DELIBERA**

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto in epigrafe, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
2. Di presentare al Consiglio Comunale il DUPs e lo schema di bilancio per il triennio 2021-2023, disponendo l'inoltro, a cura del competente Responsabile.
3. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il SINDACO  
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Candotto Rita

## PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

### SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data

L'impiegato responsabile  
F.to Alessandra Vicentini

Reg. Pubbl. nr.

## ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

L'impiegato responsabile  
F.to Alessandra Vicentini

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

L'INCARICATO

---